



## **ORDINANZA SINDACALE N.48 DEL 15.10.2025**

**OGGETTO: Limitazione della combustione (cd. bruciatura) all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali.**

### **LA SINDACA**

**Premesso** che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Dell'Ambiente) detta disposizioni in merito ai rifiuti, nello specifico la parte quarta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare:

- l'articolo 185, rubricato *"Esclusioni dall'ambito di applicazione"*, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti *"(comma 1, lettera f)...paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*;
- l'articolo 182, comma 6-bis, approvato con D.L. n. 91/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 116/2014, dispone che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole (...)"*, prevedendo, tuttavia, che *"i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;

**Precisato** che:

- al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 182, comma 6-bis, quindi, i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico;
- la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a tre metri steri per ettaro (articolo 182, comma 6-bis, T.U. Ambiente), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata;

**Tenuto conto** che il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, all'articolo 9 attribuisce alle Regioni la potestà programmatica in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini del rientro nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

**Considerato** che:

- nel Comune di Praiano si suole bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame, sterpaglie ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi;
- le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo, in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10), nonché dal punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti;
- tale pratica ha impatti diretti sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini e dei turisti che si trovano sul territorio comunale;

**Constatato** che la posizione geografica del Comune di Praiano impone una valutazione sulla



## COMUNE DI PRAIANO

*Antica Plagianum*

limitazione delle combustioni all'aperto di residui vegetali finalizzata, altresì, a prevenire il rischio di incendi boschivi;

**Vista** l' Ordinanza Sindacale n. 61 del 02/10/2024;

**Ravvisata** la necessità di regolamentare i giorni e gli orari di combustione di residui vegetali all'aperto anche per il periodo 1 novembre 2025 /31 ottobre 2026;

**Richiamati** in proposito:

- le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2022, n. 22A03296 del 19 maggio 2022, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15/06/2022 al 30/09/2022;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il *“Codice di protezione civile”* e, in particolare, l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che ne definisce le attribuzioni;
- la Legge n. 353 del 2000 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: *«Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»* e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo”*;
- la L.R. n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. *“Sistema di Protezione Civile in Campania”*;
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, *“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”* e ss.mm.ii.;
- il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023 con allegati”* approvato con DGR n.250 del 15/06/2021 e pubblicato sul BURC n.59 del 21/06/2021;
- le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del *“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”* n.3/2017 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale, può comunque esercitare in senso più restrittivo la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali nei casi previsti dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del D.lgs. n. 152/2006;

**Valutata** la primaria esigenza di tutelare l'ambiente, l'incolumità e la salute di coloro i quali si trovano, stabilmente o temporaneamente, sul territorio praianese;

**Visti:**

- l'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ai cui sensi *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”*;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



# COMUNE DI PRAIANO

## *Antica Plagianum*

### ORDINA

In tutto il territorio comunale le operazioni di combustione (cd. bruciatura) dei residui vegetali agricoli o forestali *in loco* ed in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

- **dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026** nei giorni di:

**Lunedì e Venerdì** (solo se feriali) **dalle ore 05.00 alle ore 07.00** (ora di fine combustione)

**Mercoledì** (solo se feriale) **dalle ore 05.00 alle ore 07.00** (ora di fine combustione) e  
**dalle ore 19.00 alle ore 21.00** (ora di fine combustione);

- **dal 1 aprile 2026 al 31 maggio 2026** nei giorni di:

**Lunedì, Mercoledì e Venerdì** (solo se feriali)

**dalle ore 05.00 alle ore 07.00** (ora di fine combustione);

**Dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 è fatto divieto di:**

- Accendere fuochi;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,
- Far brillare mine;
- Usare fuochi d'artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- attuazione di ogni forma di cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;
- utilizzo di attrezzature idonee per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandono del luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- sospensione immediata delle attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- adozione di una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;

### VIETA

la combustione di materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, etc...)



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Plagianum*

---

## RACCOMANDA

Tutti coloro i quali si trovino sul territorio comunale, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire immediatamente attraverso uno dei seguenti numeri:

1. Il Corpo Forestale dello Stato – telefono n° 1515;
2. Il Comando dei Vigili del Fuoco – telefono n° 115;
3. Il Comando Carabinieri di Positano – telefono n° 089/875011;
4. La Polizia Municipale di Praiano – telefono n° 089/8131922.

## AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - *bis* del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16.01.2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

## DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sostituisce le precedenti in materia;
- sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'Ente, [www.comune.praiano.sa.it](http://www.comune.praiano.sa.it);
- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Praiano, alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Positano, al Comando Stazione Carabinieri Forestale sez. Tramonti.

Dalla Residenza Municipale, lì 15.10.2025

La Sindaca  
*Dott.ssa Anna Maria Caso*